- Il pagamento del lavaggio e del noleggio della biancheria piana avverrà, previa rendicontazione, entro i 60 giorni data fattura f.m..Le fatture dovranno essere regolate a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria pagamento di tutte le somme a carico del C.Re.S.S. non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni, qualunque ne fosse il titolo salvo il successivo e separato esercizio delle ragioni dell'affittuario. In caso di ritardato pagamento il C.Re.s.s. sarà tenuto a corrispondere all'Istituto, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2,5 punti. L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte di C.Re.S.S..La mancata utilizzazione dei locali e delle attrezzature, o parte di essi, oggetto della presente convenzione, per venti straordinari o per cause attribuibili alla parte conduttrice, non esonera il C.Re..S.S. dall'obbligo di corrispondere il canone e le spese , né gli attribuisce titolo alcuno ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Il mancato pagamento, in tutto od in parte, del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'Istituto a chiedere la risoluzione di diritto del contratto. La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per eventi straordinari, necessari ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento dei beni oggetto del presente contratto.
- ART. 6 Sopravvenienze e risoluzione il primo comma risulta così formulata: Ad entrambe le parti viene riconosciuta la facoltà di recedere dal presente contratto, anche senza giustificato motivo, con un preavviso di almeno 6 mesi da inviare alla controparte, con raccomandata A.R..
- ART. 7 Garanzia Fidejussoria viene così formulata: Il C.Re.S.S. provvederà alla stipula di una fideiussione Di primaria compagnia assicuratrice di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) in favore dell'Istituto Trincheri che dovrà essere stipulata nel termine di dieci giorni dall'effettivo trasferimento nei locali dell'Istituto D. Trincheri. Tale fideiussione dovrà essere operante per tutta la durata della locazione e non potrà essere disdetta senza l'autorizzazione dell'Istituto.
- ART. 8 Condizione d'uso viene così formulato: È diritto dell'Istituto Trincheri ispezionare o far ispezionare i locali concessi in affitto a C.Re.S.S.. C.Re.S.S. assume responsabilità diretta all'uso, manutenzione, custodia e ripristino di quanto ricevuto in affitto. Al Direttore dell'Istituto Trincheri o suo delegato viene concessa la facoltà di verificare, previo accordo, lo stato dei locali e delle attrezzature oggetto del presente contratto. Il Direttore inoltre potrà prescrivere eventuali manutenzioni e/o ripristini che saranno a totale carico dell'affittuario.

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n.150 del 18/02/2011;

VISTO il D.Lgs. 207/2001;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge, con n. 3 voti favorevoli su n. 3 Consiglieri presenti e votanti;

- 1) di approvare la nuova bozza di convenzione tra C.Re.S.S. e l'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga, che allegata al presente atto con il n.1, costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di conferire mandato al Presidente di questo Ente perché provveda a tutti gli incombenti derivanti dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Rag. Daniela GIRALDI F.to Daniela GIRALDI IL PRESIDENTE Dott. Alessandro GORI F.to Alessandro GORI

I CONSIGLIERI

Dott. Donatella CELSI F.to Donatella CELSI Avv. Francesco BRUNO F.to Francesco BRUNO